

# RELAZIONE TECNICA SULL'IPOTESI DI CCI 2012 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE \*

---

\* Relazioni redatte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e della circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze

---

---

---

## **RELAZIONE TECNICA**

### **PREMESSA**

In data 24 luglio 2012 è stata stipulata con le OOSS rappresentative e con la RSU l'ipotesi di contratto integrativo 2012 per il personale non dirigente.

Tale ipotesi disciplina le modalità di erogazione del fondo per i trattamenti accessori del personale prevedendo, altresì, una profonda rivisitazione di alcuni istituti retributivi collegati al merito ed all'impegno individuale dei dipendenti.

### **Modulo 1 Circolare n.25/2012**

### **COSTITUZIONE DEL FONDO**

Il fondo costituito con il precedente CCI del 4 aprile 2012 è stato oggetto di rideterminazione e risulta pari all'importo di € 392.719,32 Euro come quanto riportato nei paragrafi seguenti.

#### **A) Fondo secondo regole CCNL**

Il fondo per i trattamenti accessori di ente è stato quantificato, in prima battuta, nel rispetto delle disposizioni del CCNL.

A tal fine, è stato utilizzato, come dato di partenza, l'importo della quota stabile del Fondo relativo all'anno 2011 (Euro 435.406,54) al quale sono state sommate, in coerenza con la disciplina contrattuale nazionale, le seguenti voci, recuperate al fondo:

- l'indennità di ente dei cessati (Euro 2.497,43);
- gli sviluppi economici del personale cessato (Euro 1.425,72).

Per completezza di informazioni, la tavola 1 evidenzia anche l'importo relativo allo stock delle progressioni economiche ed il conseguente "fondo lordo

progressioni economiche” e che non sono state utilizzate risorse variabili nella costituzione dello stesso.

### **Tavola 1**

<b>COSTITUZIONE FONDO</b>	<b>2012</b>
QUOTA STABILE FONDO ANNO PRECEDENTE	435.406,54
RESIDUO SVILUPPI ECONOMICI	0,00
INCREMENTI DA CCNL (QUOTA ANNO CORRENTE)	0,00
RIA CESSATI	2.497,43
INDENNITA' ENTE CESSATI	1.425,72
SVILUPPI ECONOMICI CESSATI	0,00
<b>TOTALE QUOTA STABILE</b>	<b>439.329,69</b>
RISORSE VARIABILI (ART. 4 COMMA 10)	0,00
RISPARMI DA PART-TIME	0,00
RISPARMI STRAORDINARI UNA TANTUM	0,00
RISORSE EX ART. 43 LEGGE 449/1997 (PROGETTO FUNZIONE PUBBLICA)	0,00
INCREMENTI DA CCNL (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)	0,00
<b>TOTALE QUOTA VARIABILE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FONDO (QUOTA STABILE + VARIABILE)</b>	<b>439.329,69</b>
<b>STOCK PROGRESSIONI ECONOMICHE</b>	<b>44.197,02</b>
<b>TOTALE FONDO LORDO PROGRESSIONI ECONOMICHE</b>	<b>483.526,71</b>

### **B) Limiti di crescita rispetto al Fondo anno 2004**

Nella quantificazione si è tenuto altresì conto dei limiti di cui all'art. 1, comma 189, L. 23-12-2005 n. 266, come modificato dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Come è noto, il predetto comma 189 prevede che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10 per cento.

Il limite in questione deve inoltre tener conto di quanto previsto dal comma 191 del medesimo art. 1, ai sensi del quale, in aggiunta al limite di cui al comma 189, l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

---

---

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14/6/2006 ha fornito istruzioni circa la corretta applicazione della normativa sopra richiamata. In particolare, essa ha chiarito che le suddette disposizioni garantiscono la parte fissa dei fondi 2004 anche per gli anni successivi, dovendosi intendere per parte fissa la quota dei fondi costituita dalle risorse storiche, incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai CCNL, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio.

L'Agenzia ha quindi calcolato, separatamente e con diversa procedura di calcolo, il limite derivante dalla richiamata normativa, secondo i dettami della già citata circolare della Ragioneria generale dello stato. E' stato pertanto assunto come dato base il Fondo anno 2004, come certificato dagli organi di controllo. Tale importo è stato ridotto del 10%, come previsto dall'art. 67, comma 5 del D.L. 112/2208.

Sono stati quindi conteggiati, ai sensi del comma 191, gli importi fissi da contratto nazionale (tranche di incremento del fondo disposte dai contratti nazionali e RIA dei cessati, a partire dal 2004 e non conteggiate nel calcolo del fondo a tale anno).

L'evidenza di tale calcolo è fornita dalla successiva tavola 2.

### ***Tavola 2***

<b>CALCOLO LIMITE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 189 E 191 DELLA L. 23/12/2005 n. 266</b>	<b>2012</b>
FONDO ANNO 2004 (QUOTA STABILE + VARIABILE)	430.963,59
RIDUZIONE 10% DEL LIMITE AI SENSI ART. 67, COMMA 5 D. LGS. N. 112/2008 A DECORRERE DAL 2009	-43.096,36
STOCK PROGRESSIONI 2004	31.476,39
INCREMENTI CCNL DAL 2005 FINO AD ANNO CORRENTE	26.140,90
RIA CESSATI DAL 2005 FINO AD ANNO CORRENTE	10.136,00
ARRETRATI UNA TANTUM	0,00
<b>LIMITE</b>	<b>455.620,52</b>
<b>VERIFICA RISPETTO LIMITE</b>	<b>27.906,19</b>

Dal confronto dei due totali di tavola 1 e tavola 2 è emerso che il fondo quantificato secondo le regole del CCNL, pari ad Euro 483.526,71 (tavola 1) risulta superiore al limite di legge pari ad Euro 455.620,52 (tavola 2). E' stato

quindi determinato, per differenza, l'importo della riduzione del fondo pari a Euro 27.906,19. Tale somma costituisce il versamento per l'anno 2011 da effettuare all'entrata del bilancio dello stato con imputazione al capo X, capitolo 2368, ai sensi dell'art. 67, comma 6 del già citato D.L. n. 112/2008.

E' stato, da ultimo, effettuato il calcolo del fondo disponibile per la contrattazione integrativa, conteggiando, in diminuzione, la predetta riduzione ex art. 67, comma 6 nonché il prelievo delle somme previste dall'art. 35, comma 4 del CCNL Enti pubblici non economici del 1° ottobre 2007 (cfr. tavola 4).

#### **Tavola 4**

<b>TOTALE FONDO LORDO PROGRESSIONI ECONOMICHE</b>	<b>483.526,71</b>
PRELIEVO EX ART. 35, COMMA 4 CCNL 1/10/2007	1.311,03
RIDUZIONE FONDO DISPONIBILE PER EFFETTO LIMITE CRESCITA FONDI	27.906,19
RESIDUO ANNI PRECEDENTI (ULTERIORE)	0,00
<b>FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE</b>	<b>410.112,47</b>

#### **C) Limite di crescita rispetto all'anno 2010**

Su tale quadro è intervenuto, da ultimo, l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso il già citato art. 67 del D.L. n. 112/2008.

---

---

Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.

La stessa circolare chiarisce che, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per "valore medio" la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Per l'applicazione della norma richiamata, si è innanzitutto dimensionato il fondo sul valore 2010, operando pertanto una riduzione rispetto all'importo più sopra determinato (*prima riduzione*); in secondo luogo, è stata operata una ulteriore decurtazione per tenere conto della diminuzione di personale, utilizzando la metodologia di calcolo suggerita dalla circolare RGS (*seconda riduzione*).

### ***Tavola 5***

<b>FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE</b>	<b>410.112,47</b>
RIDUZIONE ART. 9, COMMA 2-BIS D.L. N. 78/2010	13.465,33
ULTERIORE RIDUZIONE ART. 9, COMMA 2-BIS D.L. N. 78/210 CONV. CON MOD. DAL. N. 122/2010	3.927,82
<b>FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE</b>	<b>392.719,32</b>

In merito all'andamento del personale si precisa che nel corso del 2012 si è verificata la sola cessazione di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale era stato conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell'art.19, comma 6, del D.Lgs n.165/2001. Pertanto, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie del fondo per i trattamenti accessori del personale la predetta unità di personale è stata conteggiata in riduzione del fondo dei dirigenti di II fascia mentre per gli istituti contrattuali relativi alla ria del

personale cessato e della progressione economica gli stessi sono stati imputati alò fondo delle aree in quanto strettamente collegati al posizione giuridica rivestita.

## **Modulo 2 e 3 Circolare n.25/2012**

### **UTILIZZO DEL FONDO**

In merito agli utilizzi del fondo si rimanda alla relazione illustrativa dove tutti gli istituti contrattuali finanziati con il fondo trovano la loro fonte giuridica nei vigenti CCNL di comparto.

Per il corrente anno non sono state previste progressioni economiche.

## **Modulo 4 Circolare n.25/2012**

### **COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELL'AGENZIA**

L'onere complessivo derivante dal Fondo per i trattamenti accessori di ente (tra cui è ricompreso l'onere specifico della presente Ipotesi di contratto) è pari a Euro 556.113,65 (tavola 6), risultante dalla somma dell'importo relativo al Fondo 2011 di Euro 392.719,32 più oneri riflessi sul predetto importo pari a Euro 102.107,00 (27%) più IRAP sul medesimo importo pari a Euro 33.381,14 (8,5%) più l'importo del versamento da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 67, comma 6 del D.L. n. 112/2008 (Euro 27.906,19).

#### **Tavola 6**

Importo fondo	392.719,32
Oneri riflessi a carico Aran	102.107,00
Irap	33.381,14
Versamento bilancio Stato (art.67, c.5, dl n.112/2008)	27.906,19
<b>Oneri complessivo</b>	<b>556.113,65</b>

Il suddetto onere trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio ARAN:

- 
- 
- Euro 392.719,32, relativi ad oneri “lordo dipendente” del presente contratto integrativo, trovano copertura nel capitolo 112012 – Fondo personale aree;
  - Euro 102.107,00, nel capitolo 112005 – Oneri sociali carico ARAN;
  - Euro 33.381,14, nel capitolo 124001 – IRAP su stipendi;
  - Euro 27.906,19, relativi al versamento da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 67, comma 6 del D.L. n. 112/2008, trovano copertura nel capitolo 112012 – Fondo personale aree.